

# Carta dei diritti universali del lavoro

## Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori

*Roma, 28 gennaio 2016*

### Parte II

### La tutela delle invenzioni dei lavoratori



## Art. 18

### Diritto alla tutela delle invenzioni e delle opere dell'ingegno

1. **Tutti i lavoratori** hanno diritto ad essere individuati come autori delle invenzioni e delle opere dell'ingegno realizzate nello svolgimento del lavoro.
2. Le invenzioni e le opere dell'ingegno realizzate nello svolgimento del lavoro, in quanto non siano già specificamente ed adeguatamente remunerate come oggetto della prestazione dedotta nel contratto di lavoro, danno al lavoratore il diritto di ricevere un equo premio, commisurato all'importanza ed al valore dell'invenzione o dell'opera per il datore di lavoro o il committente. Qualora l'invenzione o l'opera dell'ingegno sia oggetto di ulteriore utilizzazione economica da parte del datore di lavoro o del committente, il lavoratore, ove non abbia già goduto di una specifica remunerazione, ha diritto altresì ad un equo compenso.
3. I diritti previsti dai commi precedenti sono disciplinati dalle leggi in tema di invenzioni e diritto di autore e dalle altre leggi speciali, nel rispetto dei principi sopra indicati.

# **Titolo I – Diritti fondamentali, tutele e garanzie di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori**

## **Art. 1 Campo di applicazione soggettivo**

1. Le disposizioni del Titolo I della presente legge si applicano a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, pure se occasionali, intercorrenti con datori di lavoro o committenti privati e pubblici, nonché alle lavoratrici e lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro in ragione di contratti di tipo associativo. Le predette disposizioni si applicano altresì alle persone operanti nei luoghi di lavoro in esecuzione di relazioni giuridiche con i predetti datori, quali i tirocini di formazione e orientamento, le attività socialmente utili, o altre relazioni a queste assimilabili comunque denominate

**La protezione della proprietà intellettuale è un diritto fondamentale dell'U.E.**

Art. 17, co. 2

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

***«La proprietà intellettuale è protetta»***

**Attuale disciplina delle invenzioni del lavoratore:**  
**Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005)**

**Art. 62**

*Diritto morale*

**Art. 63**

*Diritti patrimoniali*

**Art. 64**

*Invenzioni dei dipendenti*

**Art. 65**

*Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca*

# Art. 62

## ***Diritto morale***

Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 63

*Diritti patrimoniali*

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa

## Art. 2590 c.c.

### *Invenzione del prestatore di lavoro*

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali



# Art. 64

## *Invenzione di servizio*



1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui **l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita**, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

# *Invenzione aziendale*



Art. 64, comma 2.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e **l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego**, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un **equo premio** per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

# Modalità di determinazione dell'equo premio

Art. 64, comma 4

Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.

Art. 64, comma 5

Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice

## ***Sulla distinzione fra invenzioni aziendali e di servizio***

- Cass. 5.11.1997, n. 1085 (in *RGL*, 1998, II, 236)

Per potersi verificare l'ipotesi dell'invenzione di servizio, «non è sufficiente che sia convenuta come oggetto della prestazione un'attività di ricerca»

- Cass. 24.1.2006, n. 1285 (in *LG*, 2006, 700)

L'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (e il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro), spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio


- v. pure Cass. 19.7.2003, n. 11305 (in *RIDL*, 2004, II, 578)

## ***Sui criteri di determinazione dell'equo premio***

Cass. 6.11.2000, n. 14439 (in *DPL*, 2001, 1109)

Cass. 27.2.2001, n. 2849 (in *DPL*, 2001, 1114)

# *Invenzioni occasionali*



Art. 64, comma 3

**Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2** e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il **diritto di opzione** per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione **entro tre mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

# Criterio temporale

Art. 64 comma 6

Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, **si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro** o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra

## Ulteriore disciplina specifica per i quadri

Art. 4, l. n. 190/1985

*Ferme restando le disposizioni di cui al [...] codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle innovazioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto*

- non riguarda le invenzioni di servizio
- l'autonomia collettiva avrebbe potuto attivarsi anche in assenza di un'espressa norma di legge, e non solo in relazione ai quadri
- resta aperta la questione della sindacabilità da parte del giudice della congruità del corrispettivo pattuito in sede collettiva



# D.lgs. 518/1992

(attuativo della Direttiva 91/533 sulla tutela del *software*)



Nel caso di *software* o di banca-dati realizzati dal lavoratore subordinato, salvo patto contrario, il datore è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati

## Art. 65

### *Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca*

1. In deroga all'art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una P.A. avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pp.aa., i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le pp.aa. non provvedano alle determinazioni di cui al co. 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.